



CITTA' DI PESCARA  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

**Seduta del 31/03/2016 Deliberazione N. 39**

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Marzo in prosieguo di seduta iniziata alle ore 09.54, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza di Avv. Blasioli Antonio con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi- segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

|                         |   |                        |   |
|-------------------------|---|------------------------|---|
| Avv. Alessandrini Marco | A | Rapposelli Fabrizio    | A |
| Avv. Blasioli Antonio   | P | Sabatini Enrica        | P |
| Pagnanelli Francesco    | P | Alessandrini Erika     | P |
| Natarelli Antonio       | P | Di Pillo Massimiliano  | P |
| Gaspari Carlo Silvestro | P | Testa Guerino          | P |
| Longhi Emilio           | P | Cremonese Alfredo      | P |
| Presutti Marco          | P | Pastore Massimo        | P |
| Giampietro Piero        | A | Pignoli Massimiliano   | A |
| Perfetto Fabrizio       | P | Teodoro Piernicola     | P |
| Di Carlo Simona         | P | Masci Carlo            | P |
| Zuccarini Pierpaolo     | P | Padovano L. Riccardo   | A |
| Di Giampietro Tiziana   | A | Bruno Giuseppe         | P |
| Kechoud Leila           | A | Martelli Ivano         | P |
| Albore Mascia Luigi     | A | Santroni Daniela       | P |
| D'Incecco Vincenzo      | P | Berardi Lola Gabriella | P |
| Antonelli Marcello      | P | Scurti Adamo           | P |
| Seccia Eugenio          | P |                        |   |

Consiglieri presenti n. 25

Consiglieri assenti n. 8.

VICE SINDACO DEL VECCHIO ASSESSORI: DIODATI, SANTAVENERE, DI IACOVO, CUZZI, TEODORO, DI PIETRO.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.

Vengono nominati scrutatori Sigg.:

Longhi Emilio

Zuccarini Pierpaolo

Di Pillo Massimiliano

Il Presidente, pone in esame la proposta di delibera iscritta al n. 1 all'O.d.g. avente ad oggetto “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.” (n.p. 247/15), depositata agli atti del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- lo statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n.161 del 31.07.1996 e ss.mm.ii., agli artt. Art. 34-35-36-36/bis-36/ter-36/ quater, riconosce la possibilità per i cittadini di partecipare all'amministrazione della città secondo il principio di sussidiarietà e di valorizzazione delle forme associative di volontariato;
- il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.

### CONSIDERATO CHE:

- l'art.118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art. 1, comma 1-bis, della legge n.241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari:
  1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a

valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;

2. formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

#### RILEVATO CHE:

- la gestione dei Beni Comuni è tema di attualità in tutto il Paese, con la redazione di appositi regolamenti che incoraggiano e definiscono l'alleanza tra cittadini e amministrazione. L'idea di un impegno civico costante fondato sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale si sta facendo spazio e si prende in considerazione l'idea di rendere concreto e consolidare il rapporto tra cittadini e amministrazione al fine di prendersi cura della città;

- l'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (Sblocca Italia) rubricato in "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" consente ai comuni di affidare a cittadini singoli o associati determinati interventi aventi ad oggetto la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di alcuni sgravi fiscali inerenti alle attività da essi realizzate. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Riguardo alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. La norma statale richiede peraltro ai comuni che intendano procedere ai predetti affidamenti di dotarsi di una disciplina generale che determini "i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati";

- per quanto detto è stato predisposto, con il coinvolgimento degli Uffici

comunali competenti, l'allegato "Regolamento concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", mutuati da altre amministrazioni (Bologna, Siena e Asciano (Siena), L'Aquila, Chieri e Ivrea (Torino), Cavriana (Mantova), Narni (Terni) e Acireale (Catania);

- con il supporto di alcune associazioni di volontari e di studiosi che operano nel campo della cittadinanza attiva, stanno sperimentando nuove modalità di cura dei beni comuni fondata sul modello dell'amministrazione condivisa;

- i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, differenziazione, inclusività, sostenibilità economica e ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità;

- il Regolamento oltre a normare le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini, vuole essere uno strumento capace d'intercettare il cambiamento culturale profondo, che al momento riguarda una minoranza di cittadini, ma che potrebbe in tempi relativamente brevi diventare un fenomeno molto più ampio, liberando le infinite preziosissime energie nascoste nella città di Pescara.

RITENUNTO CHE:

- la Città di Pescara, per configurazione urbana, storia e tradizioni di coesione sociale, abbia le caratteristiche per riprendere in modo originale un progetto di gestione condivisa della città ispirato al principio di allargamento della partecipazione democratica.

VISTI:

- gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;
- in ordine alle attribuzioni dei consigli comunali ,l'art.42 comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- la relazione a firma dei consiglieri proponenti, allegata al presente atto;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato quale parte integrante al

presente provvedimento;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/00;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.26

votanti n.23

voti favorevoli n.20

astenuti n. 3

Presenti non votanti n. 3 ( Teodoro, Cremonese, Seccia).

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale,

## DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", quale allegato e parte integrante e sostanziale della delibera;
2. Di dare mandato alla giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo se nel caso con l'istituzione di un ufficio per i rapporti con i cittadini per gestirne l'applicazione del regolamento.
3. Di stabilire che ai sensi dell'art. 34 le previsioni dell'allegato regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini 'attivi, l'attuazione del regolamento stesso al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito del comune di Pescara ([www.comune.pescara.it](http://www.comune.pescara.it)).

Il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente, come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.26

votanti n.20

voti favorevoli n.20

astenuti n. 1

Presenti non votanti n. ( Cremonese, Testa, D'Incecco, Rapposelli, Seccia).

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

## RELAZIONE

### Premesso

Che lo statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n.161 del 31.07.1996) e ss.mm.ii., agli artt. Art. 34-35-36-36/bis-36/ter-36/ quater, riconosce la possibilità per i cittadini di partecipare all'amministrazione della città secondo il principio di sussidiarietà e di valorizzazione delle forme associative di volontariato;

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.

### Tenuto conto

Che l'art.118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n.241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;

Che ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari:

1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
2. formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

### Rilevato

Che la gestione dei Beni Comuni è tema di attualità in tutto il Paese, con la redazione di appositi regolamenti che incoraggiano e definiscono l'alleanza tra cittadini e amministrazione. L'idea di un impegno civico costante fondato sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale si sta facendo spazio e si prende in considerazione l'idea di

rendere concreto e consolidare il rapporto tra cittadini e amministrazione al fine di prendersi cura della città;

Che L'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (Sblocca Italia) rubricato in "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" consente ai comuni di affidare a cittadini singoli o associati determinati interventi aventi ad oggetto la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di alcuni sgravi fiscali inerenti alle attività da essi realizzate. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Riguardo alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. La norma statale richiede peraltro ai comuni che intendano procedere ai predetti affidamenti di dotarsi di una disciplina generale che determini "i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati";

Che per quanto detto è stato predisposto l'allegato "Regolamento concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini in materia di cura, gestione e sviluppo dei beni comuni urbani", mutuati da altre amministrazioni (Bologna, Siena e Asciano (Siena), L'Aquila, Chieri e Ivrea (Torino), Cavriana (Mantova), Narni (Terni) e Acireale (Catania).che con il supporto di alcune associazioni di volontari e di studiosi che operano nel campo della cittadinanza attiva, stanno sperimentando nuove modalità di cura dei beni comuni fondata sul modello dell'amministrazione condivisa;

Che i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, differenziazione, inclusività, sostenibilità economica e ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità;


Che il regolamento oltre a normare le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini, vuole essere uno strumento capace d'intercettare il cambiamento culturale profondo, che al momento riguarda una minoranza di cittadini, ma che potrebbe in tempi relativamente brevi diventare un fenomeno molto più ampio, liberando le infinite preziosissime energie nascoste nella città di Pescara.

## Ritenuto

Che la Città di Pescara, per configurazione urbana, storia e tradizioni di coesione sociale, abbia le caratteristiche per riprendere in modo originale un progetto di gestione condivisa della città ispirato al principio di allargamento della partecipazione democratica.

## SI PROPONE

1. **DI APPROVARE** l'allegato "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI"
2. **DI ISTITUIRE** un ufficio per i rapporti con i cittadini per gestire l'applicazione del regolamento.



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and appears to read 'Isabel Star'. The bottom signature is more legible and appears to read 'Erika Knight'.



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 39 DEL 31.03.16

Città di Pescara  
Medaglia d'oro al Merito Civile

**Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI  
E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI  
COMUNI URBANI.**

**Parere di regolarità tecnica:**

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.

Favorevole

Li 2/02/2016

Il Dirigente

(Nome Cognome)

**Parere di regolarità contabile:**

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":


Favorevole

Li 23/02/2016

Il Dirigente

(Nome Cognome)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Andrea Ruggieri



# CITTÀ DI PESCARA

Commissione Consiliare Permanente

"STATUTO, AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE"

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 39 DEL 31/03/16

*[Handwritten signature]*

Oggetto  
Delibera

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. PROVV. 247/2015 AVENTE AD OGGETTO: "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

Verbale n. 19 Seduta del 21/03/2016

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento di cui all'oggetto; si riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

| Voti | Commissario           | Commissario delegato | Pr | As | Voti | Esito votazione |   |   |
|------|-----------------------|----------------------|----|----|------|-----------------|---|---|
|      |                       |                      |    |    |      | F               | A | C |
| 4    | PRESUTTI MARCO        | DI GIAMPIETRO        | X  |    | 4    | X               |   |   |
| 3    | PERFETTO FABRIZIO     | LONGHI               | X  |    | 3    | X               |   |   |
| 3    | DI CARLO SIMONA       |                      | X  |    | 3    | X               |   |   |
| 3    | ZUCCARINI PIERPAOLO   | KECHOUD              | X  |    | 3    | X               |   |   |
| 3    | ALBORE MASCIA LUIGI   |                      | X  |    | 3    |                 | X |   |
| 2    | ANTONELLI MARCELLO    | DI INGECIO           | X  |    | 2    |                 | X |   |
| 3    | DI PILLO MASSIMILIANO | SABATINI             | X  |    | 3    |                 | X |   |
| 3    | CREMONESE ALFREDO     |                      | X  |    | 3    | X               |   |   |
| 2    | PIGNOLI MASSIMILIANO  |                      |    | X  | 2    |                 |   |   |
| 2    | SANTRONI DANIELA      |                      |    | X  | 2    |                 |   |   |
| 2    | SCURTI ADAMO          |                      | X  |    | 2    | X               |   |   |
| 1    | MASCI CARLO           |                      |    | X  | 1    |                 |   |   |
| 1    | BRUNO GIUSEPPE        |                      | X  |    | 1    | X               |   |   |
| 1    | PADOVANO RICCARDO     |                      | X  |    | 1    | X               |   |   |

(Legenda: Pr = presente al voto As = assente al voto F = voto favorevole A = astenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

|                        |        |                 |
|------------------------|--------|-----------------|
| N. voti favorevoli     | 20 (8) | Considerazioni: |
| N. Commissari astenuti | 0 (3)  |                 |
| N. voti contrari       | 0      |                 |

Parere espresso **FAVOREVOLE**

| Firma Commissario presente al voto          | Voto espresso | Firma Commissario presente al voto         | Voto espresso |
|---|---------------|--|---------------|
| <i>[Signature]</i><br>PRESUTTI MARCO        | FAVOREVOLE    | <i>[Signature]</i><br>CREMONESE ALFREDO    | FAVOREVOLE    |
| <i>[Signature]</i><br>PERFETTO FABRIZIO     | FAVOREVOLE    | <i>[Signature]</i><br>PIGNOLI MASSIMILIANO |               |
| <i>[Signature]</i><br>DI CARLO SIMONA       | FAVOREVOLE    | <i>[Signature]</i><br>SANTRONI DANIELA     |               |
| <i>[Signature]</i><br>ZUCCARINI PIERPAOLO   | FAVOREVOLE    | <i>[Signature]</i><br>SCURTI ADAMO         | Favorevole    |
| <i>[Signature]</i><br>ALBORE MASCIA LUIGI   | ASTENUTO      | <i>[Signature]</i><br>MASCI CARLO          |               |
| <i>[Signature]</i><br>ANTONELLI MARCELLO    | ASTENUTO      | <i>[Signature]</i><br>BRUNO GIUSEPPE       | FAVOREVOLE    |
| <i>[Signature]</i><br>DI PILLO MASSIMILIANO | ASTENUTO      | <i>[Signature]</i><br>PADOVANO RICCARDO    | FAVOREVOLE    |

Il Segretario della Commissione  
*[Signature]*

Il Presidente della Commissione

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE  
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Principi generali)

Art. 4 (I cittadini attivi)

Art. 5 (Patto di collaborazione)

Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Art. 7 (Promozione della creatività urbana)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 (Disposizioni generali)

Art. 9 (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 10 (Interventi di cura occasionale)

Art. 11 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Art. 12 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

Art. 13 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 14 (Individuazione degli edifici)

Art. 15 (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Formazione

Art. 16 (Finalità della formazione)

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 17 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 18 (Accesso agli spazi comunali)

Art. 19 (Affiancamento nella progettazione)

Art. 20 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 21 (Autofinanziamento)

Art. 22 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art. 23 (Agevolazioni amministrative)

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 24 (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 25 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 26 (Prevenzione dei rischi)

Art. 27 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 28 (Tentativo di conciliazione)

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 (Clausole interpretative)

Art. 30 (Sperimentazione)

Art. 31 (Disposizioni transitorie)

## CAPO I –Disposizioni generali

### **Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118,114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Pescara nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
  - f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
  - g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  - h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
  - i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### **Art. 3 (Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  - b) **Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.  
Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

#### **Art. 4 (I cittadini attivi)**

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

#### **Art. 5**

##### **(Patto di collaborazione)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

#### **Art. 6**

##### ***(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)***

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
  - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

#### **Art. 7**

##### ***(Promozione della creatività urbana)***

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

### **Art. 8 (Disposizioni generali)**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nell'ufficio relazioni con il pubblico la struttura deputata al ricevimento delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici competenti alla gestione della proposta, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione. I singoli Settori/Servizi individuati dall'URP quali ambiti organizzativi competenti per le singole proposte pervenute, provvedono all'istruttoria ed alla predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa, compresa la proposta di deliberazione di cui al successivo comma 3 e gli adempimenti ad essa consequenziali.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso della Giunta Comunale.
4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture materiali e immateriali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

### **Art. 9**

#### **(Proposte di collaborazione)**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
  - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 24 comma 1;
  - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La struttura predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla sezione dedicata del sito internet del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

#### **Art. 10**

##### ***(Interventi di cura occasionale)***

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 24, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **Art. 11**

##### ***(Gestione condivisa di spazi pubblici)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa, fondazione, di vicinato o comprensorio.

#### **Art. 12**

##### ***(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

#### **Art. 13**

##### ***(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei

cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

#### **CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

##### **Art. 14**

##### ***(Individuazione degli edifici)***

1. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

2. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

3. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

##### **Art. 15**

##### ***(Gestione condivisa di edifici)***

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

#### **CAPO V - Formazione**

##### **Art. 16 (Finalità della formazione)**

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) Applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b) Acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) Documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - d) Utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme web e social;
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) Conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - b) Conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - c) Conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.
5. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni. Collabora con le scuole e l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
6. I patti di collaborazione con le scuole e l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni sia valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **CAPO VI - Forme di sostegno**

### **Art. 17**

#### ***(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)***

- 1 Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».
- 2 Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

### **Art. 18**

#### ***(Accesso agli spazi comunali)***

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

### **Art. 19**

#### ***(Affiancamento nella progettazione)***

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

#### **Art. 20**

##### ***(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)***

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
  - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b) polizze assicurative;
  - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

#### **Art. 21 (Autofinanziamento)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
  - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
  - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

#### **Art. 22**

##### ***(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)***

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

2. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

#### **Art. 23**

##### ***(Agevolazioni amministrative)***

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

### **CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

#### **Art. 24**

##### ***(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)***

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

#### **Art. 25**

##### ***(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)***

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla sezione dedicata del sito internet del Comune, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 26 (Prevenzione dei rischi)**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art. 27**

#### **(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Art. 28**

#### **(Tentativo di conciliazione)**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

#### **CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie**

##### ***Art. 29 (Clasole interpretative)***


1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

##### ***Art. 30 (Sperimentazione)***

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

##### ***Art. 31 (Disposizioni transitorie)***

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more legible and appears to be 'D. Deh. Stae'. The bottom signature is more stylized and appears to be 'S. N. P. S. W.'.

Oggetto/Titolo:

| Numero P. | Nome                      | Voto        |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 0         | Presidente <b>BLASOLI</b> | SI          |
| 3         | Sindaco                   | SI          |
| 7         | E. Alessandrini           | SI          |
| 8         | Sabatini                  | SI          |
| 9         | Di Pillo                  | SI          |
| 17        | Scurti                    | SI          |
| 18        | Berardi                   | SI          |
| 19        | Natarelli                 | SI          |
| 20        | Zuccarini                 | SI          |
| 21        | Gaspari                   | SI          |
| 22        | Kechoud                   | SI          |
| 42        | Bruno                     | SI          |
| 43        | Di Carlo                  | SI          |
| 44        | Presutti                  | SI          |
| 46        | Longhi                    | SI          |
| 47        | Giampietro                | SI          |
| 48        | Pagnanelli                | SI          |
| 49        | Perfetto                  | SI          |
| 50        | Martelli                  | SI          |
| 51        | Santroni                  | SI          |
| 34        | Testa                     | Astenuto    |
| 35        | Pastore                   | Astenuto    |
| 39        | Rapposelli                | Astenuto    |
| 28        | Teodoro                   | Non votante |
| 33        | Cremonese                 | Non votante |
| 40        | Seccia                    | Non votante |

Totale voti (SI): 20  
 Totale voti (NO): 0  
 Totale voti (AST): 3  
 Totale voti : 26  
 ..... END DOC

PROP.  
 N° 245/15  
 H  
 Mares

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 DI CONSIGLIO COMUNALE  
 N° 39 DEL 31.3.16

Oggetto/Titolo:

| Numero P. | Nome                       | Voto        |
|-----------|----------------------------|-------------|
| 0         | Presidente <b>BLASIOLI</b> | SI          |
| 3         | Sindaco                    | SI          |
| 7         | E. Alessandrini            | SI          |
| 8         | Sabatini                   | SI          |
| 9         | Di Pillo                   | SI          |
| 17        | Scurti                     | SI          |
| 18        | Berardi                    | SI          |
| 19        | Natarelli                  | SI          |
| 20        | Zuccarini                  | SI          |
| 21        | Gaspari                    | SI          |
| 22        | Kechoud                    | SI          |
| 28        | Teodoro                    | SI          |
| 43        | Di Carlo                   | SI          |
| 44        | Presutti                   | SI          |
| 46        | Longhi                     | SI          |
| 47        | Giampietro                 | SI          |
| 48        | Pagnanelli                 | SI          |
| 49        | Perfetto                   | SI          |
| 50        | Martelli                   | SI          |
| 51        | Santroni                   | SI          |
| 35        | Pastore                    | Astenuto    |
| 33        | Cremonese                  | Non votante |
| 34        | Testa                      | Non votante |
| 38        | D'Incecco                  | Non votante |
| 39        | Rapposelli                 | Non votante |
| 40        | Seccia                     | Non votante |

Totale voti (SI): 20  
 Totale voti (NO): 0  
 Totale voti (AST): 1  
 Totale voti : 26  
 ..... END DOC

*i. e.*  
 PROP. N° 245/15  
 M. Meane

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 39 DEL 31/3/16

Punto n. 1 all'ordine del giorno:

**“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. (n.p. 247/15).”**

*Prof. G.*

**PRESIDENTE BLASIOLI**

È una proposta di natura consiliare, la presenta il Consigliere Longhi.  
Prego Consigliere.

**LONGHI**

Grazie Presidente.

Innanzitutto una piccola nota introduttiva perché questa proposta consiliare ha iniziato il suo iter il 1° agosto 2015, questo lo voglio riportare perché tra le prerogative del ruolo di Consigliere Comunale c'è l'iniziativa, e l'iniziativa diventa un po' complicata da seguire se l'iter impiega una media di 7 - 8 mesi per arrivare in Consiglio Comunale.

Quindi non so, magari dovremmo munire di GPS le proposte di delibera consiliare, in modo tale che in ogni momento possiamo conoscerne la posizione.

Questa è una proposta di delibera che parte da un'iniziativa che già hanno adottato molti Comuni italiani e che sostanzialmente prende spunto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione che vado a recitare perché mi sembra abbastanza che definisca quello che è lo spirito dell'iniziativa: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Proprio da questo prende, ha preso le mosse il Comune di Bologna che in maniera innovativa e sperimentare, perché la normativa sui beni Comuni e sulla sharing economy è una normativa che non ha ancora una giurisprudenza definitiva ma su cui sta lavorando il Parlamento, proprio su questo nasce l'idea di questo Regolamento.

Il Regolamento per l'Amministrazione condivisa da parte dei cittadini, per quanto riguarda i beni comuni, reso possibile da un'innovazione legislativa che è contenuta all'interno dello Sblocca Italia, precisamente nell'art. 24 dell'art. 133, Regolamento che è stato adottato in primo spunto nella città di Bologna e da cui è nata una rete di città per i beni Comuni a cui spero anche il Comune di Pescara possa aderire una volta approvata questa delibera e questo Regolamento e che ha visto appunto, per esempio in Abruzzo ha aderito il Comune dell'Aquila ma a cui spesso bisogna dare le gambe per camminare.


Sostanzialmente già dai principi contenuti nel Regolamento si comprende bene lo spirito di questa delibera, di questo Regolamento, perché non è una mera operazione economica con cui il Comune risparmia soldi poiché magari attraverso la manutenzione condivisa da parte dei cittadini di alcune aree della città o di alcuni immobili, dando dei servizi, il Comune risparmia.

Il Comune crea cittadinanza, crea cittadinanza attiva e quel concetto anche un po' di comunità che in questi tempi soprattutto di crisi ha rafforzato lo spirito dei cittadini.

Quindi i principi sono di fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e informazione, informalità e autonomia civica.

Tutto questo si sviluppa attraverso un modello che è quello del patto di collaborazione con cui i cittadini si impegnano a prestare la loro opera in maniera gratuita nei confronti dell'Amministrazione e nel contempo l'Amministrazione, attraverso dei processi formativi che possono riguardare non solo i Gruppi di cittadini o i singoli o le Associazioni, che si offrono di garantire dei servizi, ma che possono servire a livello meramente educativo per quanto riguarda le scuole, a cui possono essere affidati dei progetti, il patto di collaborazione, il Comune si impegna sulla formazione ad esempio nel garantire o aiutare nella stipula di polizze assicurative che è un po' la grande novità che pone questo Regolamento, poiché è chiaro che dei servizi, come ad esempio lo sfalcio dell'erba, anche la tinteggiatura o piccole opere murarie comunque richiedono una serie di necessità, anche di adempimenti per quanto riguarda l'assicurazione, l'antifortunistica, misure su cui il Comune può fare formazione e può aiutare appunto nel fatto che possono essere contratte coperture assicurative e anche affiancando con i propri tecnici specializzati chi è intenzionato a prestare, come ripeto, in maniera gratuita, quindi per uno spirito di cittadinanza attiva e di partecipazione alla manutenzione e alla rigenerazione dei beni Comuni, il proprio servizio.

Questo patto di collaborazione che può essere diciamo sottoscritto o attraverso una richiesta da



parte di cittadini singoli, gruppi di cittadini singoli o da Associazioni o che può essere tramite un avviso pubblico di impostazione, può essere impostato dall'Amministrazione, e può riguardare sia spazi pubblici ma da parte dei privati può riguardare anche spazi privati che possono essere adibiti ad uso pubblico.

Ripeto prima, le applicazioni sono molteplici, anche gli articoli di stampa degli ultimi giorni che hanno un po' anticipato il provvedimento, hanno parlato essenzialmente di manutenzione e cura del verde urbano, ma ci sono moltissimi esempi di stabili Comunali degradati che vengono rimessi a norma che possono fornire servizi di Quartiere sempre in maniera assolutamente gratuita, questo ci tengo a precisarlo, perché lo spirito, come dicevo prima, non è tanto nella natura economica, ma il Comune guadagna a livello sociale perché i cittadini offrono un servizio e perché si crea un forte spirito di comunità.

Questo è un po' in sintesi, noi avremmo anche definito all'interno del Regolamento l'URP come sportello per la presentazione dei patti di collaborazione a cui l'ufficio dovrà dare forma e struttura anche attraverso, diciamo, l'aiuto che potrà venire dai Comuni che già sono più avanti con questo e che già sperimentano il Regolamento da più tempo, quindi condivisione, comunità e socialità che il Comune può avere e può ottenere anche permettendo di privilegiare la bellezza delle proprie strade e dei propri edifici.

Quindi sicuramente un Regolamento sperimentale che ha bisogno di una fase di start up, per questo noi abbiamo dato un anno come termine sperimentale anche per valutarne eventuali benefici o correttivi, però va ad incidere su una normativa che, come dicevo all'inizio, è in divenire, perché non esiste, la Giurisprudenza tarda a seguire diciamo l'avanzamento delle tecnologie e l'avanzamento dei servizi, e quindi chiaramente si crea anche questo Regolamento in parte tenta di sanare quelle che sono un po' le mancanze, che noi viviamo tutti i giorni, perché spesso ci troviamo imbrigliati dalle norme anche quando un cittadino ci dice, io vorrei prendermi cura di questo pezzo di terra sotto casa mia che è incolto, ha due metri di erba alta, ma ho difficoltà perché diciamo che non è molto semplice permettere anche opere gratuite e che danno lustro e bellezza e decoro alla città.

Grazie.

#### **PRESIDENTE BLASIOLI**

Molto bene Consigliere Longhi, ha preso anche qualche minuto in più per la presentazione della delibera.

Adesso possiamo aprire la discussione sul Regolamento.

E chiudiamola qui la discussione.

Consiglieri in aula, possiamo procedere al voto..

No, c'è la Consigliera Santroni, prego Consigliera.

#### **SANTRONI**

Grazie Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola.

Il Gruppo di SEL ha collaborato nella redazione di questa proposta di delibera che vede anche la nostra firma e soprattutto è molto soddisfatto oggi dell'approvazione di questa delibera perché va nel senso di quelle che noi riteniamo essere pratiche di promozione di cittadinanza attiva che vedono la possibilità, non solo per l'Amministrazione ma anche per la cittadinanza di creare un nuovo rapporto tra il cittadino e l'istituzione.

Soprattutto immaginiamo che questa delibera possa diventare un tassello importante all'interno di un programma più ambizioso che ha questa Amministrazione sulle tematiche dell'innovazione sociale, in quanto i temi della condivisione e della partecipazione già sono oggetto di altri progetti in essere di questa Amministrazione, come ad esempio il progetto realizzato grazie all'ANCI sullo start up e sulla possibilità di aprire un co-working pubblico in questa città, piuttosto che altri progetti come quello appunto dello SPAZ che insieme ai giovani di questa città sta cercando di realizzare il primo centro di aggregazione giovanile.

Per cui immaginiamo che questo tassello sia un tassello importante che apre a tutti i cittadini la possibilità di inserirsi in questo percorso di innovazione sociale.

Si faranno dei patti di collaborazione, già l'Amministrazione ha ricevuto alcune richieste in tal

senso, ma ad oggi non abbiamo ancora gli strumenti amministrativi adeguati e quindi con questo Regolamento finalmente li avremo, per poter iniziare a redigere questi patti di collaborazione. Come diceva giustamente il Consigliere Longhi, questo Regolamento ha anche la natura sperimentale, proprio perché siamo nell'alveo dell'innovazione, anche dell'innovazione amministrativa, ci siamo dati tempo un anno per verificare una volta fatti i primi patti di collaborazione se tale Regolamento necessita di ulteriori adeguamenti di modifiche o di aggiustamenti.

Cosa si potrà fare per dare degli esempi concreti?

Un Gruppo di condomini potrà decidere di gestire una strada per curare le aiuole?

È l'elemento più semplice.

Un altro Gruppo di cittadini potrà decidere di adottare un parco, cosa che già in parte in questo Comune si fa perché il Regolamento del verde lo prevede?

È l'unico Regolamento attualmente che prevede una promozione della cittadinanza attiva in questo Comune.

Potrà tenere aperta una scuola?

Un Gruppo di genitori potrà ridipingere l'aula di una scuola?

Tutte queste cose che oggi avevano una serie di cavilli e soprattutto non erano normate, non c'era la possibilità di stabilire questo principio di collaborazione, dopo questa delibera si potranno fare.

Ovviamente si potranno fare anche e soprattutto se ci sarà un impegno ed una condivisione da parte degli uffici perché appunto, come vi dicevo, siamo nell'alveo anche dell'innovazione amministrativa, per cui su come fare questi patti di collaborazione, su come andare ad innovare anche la macchina amministrativa, ci sarà anche qui un percorso dove noi vorremmo coinvolgere anche le Associazioni e le strutture, e le Amministrazioni che in questi anni insomma già in maniera più forte hanno portato avanti questo tipo di Regolamenti, per confrontarci con loro e per poter appunto iniziare sin da subito a portare avanti questi patti.

E quindi immaginiamo che ci possa essere oltretutto un percorso duplice sia dall'alto, attraverso la capacità da parte dell'Amministrazione di chiedere manifestazioni di interesse per patti di collaborazione su strutture e situazioni strategiche per l'ente, ma anche un percorso dal basso, dove siano i cittadini stessi a proporsi e a stimolarci nella scrittura di un patto di collaborazione su beni Comuni che attualmente non possono essere o non sono stati oggetto di manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione.

Per cui riteniamo un grande avanzamento non solo per ricucire la distanza tra Amministrazioni, Istituzione e cittadini ma anche per fare tutti insieme un passo in avanti verso la rigenerazione dei beni Comuni, l'approvazione di questa delibera.

Grazie.

### **PRESIDENTE BLASIOLI**

Grazie Capogruppo Santroni.

Ci sono altri interventi sulla discussione?

Non ci sono, benissimo, allora chiudiamo la discussione e andiamo al voto sul Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni Comuni urbani.

È la delibera numero provvisorio 247.

Consiglieri in aula, procediamo al voto.

Dichiariamo chiusa la votazione.

Consiglieri presenti: 26

Voti favorevoli: 20

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 3

**Il Consiglio approva la delibera.**

Procediamo al voto sulla immediata eseguibilità, Consiglieri in aula, procediamo al voto sulla immediata eseguibilità della delibera 247/2015.

Dichiariamo chiusa la votazione.


Consiglieri presenti: 26

Voti favorevoli: 20

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 1

**Il Consiglio approva la immediata eseguibilità.**



Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il sujesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.


PRESIDENTE  
F.to Avv. Blasioli Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Prof. Addario Luigi

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, li 09 MAG 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  


A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09 MAG 2016 al 08 GIU 2016 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 31/03/2016 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PESCARA**

N. \_\_\_\_\_ di prot.

Pescara, li \_\_\_\_\_

All'Ufficio \_\_\_\_\_

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio \_\_\_\_\_

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_